Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 23 giugno 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente lo stato di guerra con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è da considerarsi Stato nemico a decorrere dalle ore 5,30 del giorno 22 giugno 1941-XIX.

(2459)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX, n. 525.

Adeguamento dell'art. 4 del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente l'anzianità per ammissione al concorso per merito agli impiegati di gruppo A, B e C, del Ministero per gli scambi e per le valute, alle disposizioni del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, sulla riduzione dei periodi di anzianità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, è sostituito il seguente:

« Entro il periodo di attuazione del presente decreto, i posti di grado 8° gruppo *A*, 9° gruppo *B* e 11° gruppo *C*, previsti dall'annessa tabella *A*, disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso e che si renderanno vacanti in dipendenza dell'applicazione del precedente art. 3, saranno conferiti mediante concorso per esame di merito agli impiegati appartenenti ai ruoli di cui al precedente art. 1, i quali alla data del decreto che indice il concorso abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore a sei anni per il grado 8° di gruppo *A*, ad otto anni per il grado 9° di gruppo *B* ed a sette anni per il grado 11° di gruppo *C* ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 526.

Sistemazione in ruolo nell'Amministrazione degli affari esteri degli avventizi aventi la qualifica di « squadrista ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, recante modificazione all'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e disposizioni integrative della legge medesima;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, art. 1, n. 1;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri e assunto anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica di « squadrista » ed abbia od avrà prestato servizio civile non di ruolo per almeno due anni, senza soluzione di continuità, sarà nominato nei ruoli del personale civile dei gruppi *A*, *B*, e *C*, e del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 2.

La nomina degli « squadristi » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto, verrà effettuata come segue:

1° saranno collocati al grado iniziale di uno dei ruoli civili del gruppo *A* dell'Amministrazione degli affari esteri coloro che siano in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, richiesto per l'ammissione negli stessi ruoli e rilasciato da università od altri istituti di istruzione superiore, purchè nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie dei ruoli dei personali civili di gruppo *A* dell'Amministrazione predetta;

2° saranno collocati al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione degli affari esteri coloro che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o titolo equipollente, richiesto per l'ammissione negli stessi ruoli purchè nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie del ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione predetta;

3° saranno collocati al grado 12° del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale degli affari esteri (gruppo *C*) coloro che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di primo grado o titolo equipollente, purchè, nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie degli impiegati dei ruoli d'ordine;

4° saranno collocati al grado d'inserviente del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale degli affari esteri coloro che siano in possesso del certificato di compimento alla fine della 5ª classe elementare o di licenza ele-

mentare conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, purchè nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie del personale subalterno.

Il personale non di ruolo che, nel biennio, abbia effettivamente esercitato mansioni di un gruppo, per l'ammissione al quale non possieda il prescritto titolo di studio, potrà essere sistemato nei ruoli di un gruppo inferiore, purchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli medesimi.

Per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* e in quello del personale subalterno può prescindersi dal requisito del possesso del titolo di studio ferma la condizione dell'esercizio biennale delle mansioni proprie del gruppo cui appartengono i ruoli, o di un gruppo superiore.

Art. 3.

Quando gli « squadristi » da sistemare siano in possesso di un titolo di studio richiesto per l'ammissione in diversi ruoli di uno stesso gruppo, è lasciata alla facoltà discrezionale del Ministro per gli affari esteri la scelta del ruolo in cui si effettua la sistemazione, sempre nell'ambito dello stesso gruppo.

La stessa facoltà è lasciata al Ministro per gli affari esteri per le sistemazioni che si effettuato in applicazione del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Qualora l'importo lordo annuo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia inerenti all'impiego di ruolo sia inferiore all'ammontare lordo annuo della retribuzione mensile e della eventuale aggiunta di famiglia, goduti alla data di sistemazione in ruolo, sarà conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Agli squadristi sistemati in ruolo, anche in soprannumero, sarà inoltre conservato l'eventuale assegno personale di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e la residuale quota dell'indennità caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima, ai quali assegni continueranno ad applicarsi le disposizioni in detti articoli previste.

Il trattamento complessivamente goduto ai termini dei precedenti commi non potrà tuttavia eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerente al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 5.

La sistemazione degli « squadristi » nei ruoli degli impiegati sarà effettuata in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio e distinta per ciascun ruolo. A parità di condizioni, saranno osservate le precedenze stabilite dalle norme vigenti per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Gli squadristi compresi nella predetta graduatoria saranno collocati nei posti resisi vacanti successivamente al 1° luglio 1939-XVII.

In caso di insufficienza di posti vacanti, la nomina in ruolo degli squadristi da sistemare verrà disposta anche in soprannumero ai posti stabiliti per il ruolo e per il grado in cui avviene la sistemazione, col trattamento previsto dall'art. 4 del presente decreto, e si farà, quindi, luogo, nell'ordine risultante dalla graduatoria al riassorbimento con le vacanze che si verificheranno in seguito.

Per gli squadristi che non avessero già compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939-XVII, saranno formate distinte graduatorie nelle quali saranno compresi coloro che avranno compiuto il biennio in una medesima data.

Art. 6.

Il servizio non di ruolo effettivamente prestato ai termini dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, nonchè quello prestato in soprannumero ai sensi dell'art. 5 del presente decreto è utile ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Durante il servizio di prova che il personale sistemato in ruolo sia tenuto eventualmente a prestare per completare il periodo minimo prescritto dal citato art. 17, il personale medesimo conserverà il trattamento economico in godimento per la qualità di personale non di ruolo.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero sarà computato agli effetti dell'eventuale promozione ai gradi superiori.

Art. 7.

Per far valere il diritto alla nomina in ruolo gli « squadristi » di cui all'art. 1 dovranno inoltrare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione interna - per via gerarchica, regolare domanda su carta da bollo da L. 6, la quale dovrà contenere l'indicazione del ruolo o dei ruoli, nei quali il richiedente aspiri ad essere sistemato, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trovi il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile e di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda;

3° certificato del casellario giudiziario, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita, legalizzato dal competente procuratore del Re e Imperatore, e di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda;

4° certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento (per i residenti all'estero dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero), ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da un Vice segretario del Partito; la data di appartenenza al P.N.F. può essere posteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che abbiano ottenuto la qualifica di « squadrista all'estero »;

5° dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista, dell'anno in corso, e che nella stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento la dicitura « squadrista »;

6° titolo di studio posseduto in originale o copia notarile del medesimo debitamente legalizzato e gli altri titoli di servizio che il richiedente ritenga di esibire nel suo interesse.

I capi degli uffici presso i quali i richiedenti sono in servizio, uniranno a ciascuna domanda un rapporto informativo sulla condotta e sul servizio prestato dal richiedente alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri, nel quale saranno anche precisati: la data di assunzione, la qualifica, la natura delle mansioni e il periodo in cui sono state disimpegnate, nonchè le competenze lorde godute dal richiedente alla data del 30 giugno 1939-XVII, per coloro che alla data stessa avevano compiuto i due anni di servizio, od a quella di compimento di tale periodo per coloro che al 30 giugno 1939-XVII non avevano compiuto il periodo medesimo.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui lo squadrista compie il biennio di servizio non di ruolo.

Le domande, presentate in regolare carta da bollo anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, saranno tenute valide purchè i richiedenti entro gli accennati termini provvedano a darne conferma con dichiarazione in carta libera e a trasmettere i documenti eventualmente mancanti o non conformi a quanto disposto dal presente articolo.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere alla sistemazione degli « squadristi » in possesso dei prescritti requisiti, che hanno od avranno presentato regolare domanda corredata dei prescritti documenti, ancor prima della scadenza dei termini previsti nel presente articolo. In tali casi, però, la sistemazione verrà effettuata con riserva di anzianità rispetto a coloro che potranno aver diritto di precedenza nel ruolo, in base alla posizione che occuperanno nelle definitive graduatorie di merito.

Art. 8.

I periodi di servizio non di ruolo prestati, senza soluzione di continuità, presso altre Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, si cumulano con quelli prestati presso l'Amministrazione degli affari esteri, agli effetti del periodo minimo di due anni, richiesto per la sistemazione in ruolo degli squadristi; non sono invece cumulabili i servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni diverse da quelle statali.

Agli effetti della determinazione del periodo di cui sopra non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi, per mobilitazione o per arruolamento volontario in A.O.I. o in Spagna, purchè l'allontanamento stesso sia avvenuto quando gli interessati rivestivano la qualità di avventizio.

Art. 9.

Non potranno conseguire la nomina in ruolo coloro che siano già cessati dal servizio alla data in cui il collocamento in ruolo sarà disposto.

Art. 10.

I provvedimenti di sistemazione in ruolo previsti negli articoli 1 e 6 del presente decreto avranno decorrenza dalla data 1° luglio 1939-XVII, per coloro che, alla data medesima, avevano compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo.

Per coloro che hanno compiuto, o che compiranno il biennio di servizio dopo quella data, la sistemazione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento dello stesso periodo.

Art. 11.

Quando il personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione stessa per mancanza della categoria o del ruolo cui può aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, potrà — entro il prescritto termine — chiedere di essere sistemato presso altre Amministrazioni dello Stato, e in tal caso la domanda, con l'annessa documentazione, sarà rimessa dal Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le determinazioni di apposita Commissione costituita presso la Presidenza medesima.

È in facoltà, sia dell'Amministrazione degli affari esteri sia della Commissione predetta, di richiedere agli interessati che abbiano presentato la domanda di cui al comma precedente, titoli e documenti atti a comprovare la loro specifica competenza ad essere sistemati nei ruoli cui aspirano.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 527.

Nomina del prof. Domenico Fabbri a componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « LUCE » in sostituzione del Consigliere nazionale Fernando Mezzasoma, dimissionario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale « LUCE » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « LUCE »;

Visto il R. decreto 11 marzo 1940-XVIII, n. 433, portante la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « LUCE » per il biennio 1940-1941;

Considerato che il Ministro Segretario del Partito ha designato quale rappresentante del P.N.F. nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « LUCE », il prof. Domenico Fabbri, in sostituzione del Consigliere nazionale Fernando Mezzasoma che ha chiesto ed ottenuto di essere dispensato dall'incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del Consigliere nazionale Fernando Mezzasoma il prof. Domenico Fabbri è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « LUCE » per il biennio 1940-41 in rappresentanza del P.N.F.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1941-XIX, n. 528.

Istituzione in Berlino di un posto di osservatore per la guerra economica.

N. 528. R. decreto 19 aprile 1941, col quale, sulla poposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di osservatore per la guerra economica, con residenza a Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 529.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Arnaldo Mussolini», in Roma.

N. 529. R. decreto 1° maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Arnaldo Mussolini » con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1941-XIX

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1941-XIX.

Estensione, al personale non di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle disposizioni concernenti il trattamento di missione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Finanze, foglio n. 10;

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Sen. dott. Pietro Lissia, Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Determina:

Art. 1.

Al personale non di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sono applicabili, agli effetti del trattamento di missione, le disposizioni del decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, modificato in conseguenza della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, commisurando l'indennità a quella dovuta al grado iniziale di ciascuna categoria di impiegati.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro: LISSIA

(2452)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 20 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione.

(2454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 20 corrente, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, concernente la produzione di acido citrico per anticrittogamici ».

(2453)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria dei concorsi a 215 posti di ufficiali aggiunti ed interpreti aggiunti; a 2 posti di esperto aggiunto; a 2 posti di elettrotecnici aggiunti; a 3 posti di coadiutori interpreti aggiunti, e ad un posto di coadiutore esperto aggiunto nel ruolo del Servizio speciale riservato.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visti i Regi decreti-legge 10 gennaio 1929-VII, n. 27, e 24 giugno 1929-VII, n. 1194;
Visti i propri decreti 10 luglio 1933-XI, 24 maggio 1937-XV, 1° maggio 1938-XVI e 14 aprile 1940-XVIII, riguardanti l'ordinamento del personale del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1940-XVIII col quale si bandivano i concorsi per il conferimento di:
215 posti per ufficiali aggiunti e interpreti aggiunti;
due posti per esperto aggiunto;
due posti per elettrotecnici aggiunti;
tre posti per coadiutori interpreti aggiunti;
un posto per coadiutore esperto aggiunto;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940-XVIII, registro 13 Finanze, foglio 154, col quale si nominava la Commissione per gli esami stabiliti per i predetti concorsi;
Visti i processi verbali e le conclusioni della Commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati vincitori dei concorsi ricordati nelle premesse:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Concorso cui ha partecipato	Lingue in cui è risultato idoneo	Votazione complessiva conseguita	Precedente qualifica nelle Amministrazioni dello Stato
	Graduatoria del concorso per 215 posti di ufficiale aggiunto ed interprete aggiunto.				
1	Fabiani Domenico	Int. agg.	francese - inglese - turca - greca	70,130	Int. avvent. di 2ª categ. nel S. S. R. dal 1- 8-1939
2	Fabiani Nicola	»	francese - tedesca - turca - greca	66,788	» » 16- 3-1940
3	Zanetti Romolo	»	tedesca-russa-lettone	55,478	» » 1- 3-1940
4	Valdettaro Attilio	»	francese-inglese	42,942	
5	Molaioni Clemente	»	francese-tedesca	38,210	» » 10-12-1940
6	Bacchetta Virgilio	»	francese-inglese	37,190	
7	Cavallo Tommaso	»	francese-spagnola	35,073	
8	Corvaia Paolo	»	russa	26,680	» » 12-11-1939
9	Concin Luigi	»	tedesca	25,216	» » 1- 8-1939
10	Bevilacqua Paolo	»	francese	24,916	
11	Cerilli Eraldo	»	spagnola	24,580	
12	Marussi Guido	»	romena	24,456	» » 1- 8-1939
13	Mastromauro Giuseppe	»	inglese	24,323	
14	Tasquier Emanuele	»	inglese	23,454	
15	Ambrosini Francesco	»	serbo croata	23,180	
16	Ilardi Antonio	»	inglese	22,497	
17	Storelli Sergio	»	serbo-croata	22,209	» » 6- 8-1939
18	Cattapan Luigi	»	inglese	22,206	» » 16 -1-1938
19	Penna Pietro	»	tedesca	21,914	
20	Rotondaro Vittorino	»	albanese	21,760	» » 1- 8-1930
21	Grilli Marco	»	inglese	21,716	
22	Pavoni Valeriano	»	russa	21,620	» » 18-11-1939
23	Pavoni Vittorio	»	russa	21,576	» » 16-12-1939
24	Senise Vittorio	»	spagnola	21,368	
25	Pavoni Giovanni	»	russa	21,326	» » 16-12-1939
26	Lenta Cesare	»	tedesca	21,252	» » 1- 8-1939
27	Dell'Olio Vincenzo	»	serbo croata	21,190	» » 16-11-1940
28	Della Rocca Giuseppe	»	francese	21,106	
29	Sala Cesare	»	tedesca	21,073	» » 7- 8-1939
30	Rivoli Carlo	»	tedesca	20,937	» » 1- 7-1937
31	Tomasi Arturo	»	tedesca	20,891	
32	Frank-Kiss Paolo	»	ungherese	20,800	» » 1- 7-1939
33	Lunetta Vincenzo	»	francese	20,668	
34	Zoppoli Francesco	»	spagnola	20,497	
35	Gualtieri Mario	»	francese	20,440	
36	Pavoni Giorgio	»	russa	20,383	» » 16-12-1939
37	Pintore Ireneo	»	francese	20,304	» » 1- 8-1939
38	De Marco Edmondo	»	francese	19,975	» » 1- 8-1939
39	Amadei Antonio	»	francese	19,860	
40	Tugnoli Giorgio	»	tedesca	19,824	» » 16- 8-1939
41	Ruggeri Esio	Uff. agg.		15,913	
42	Passerini Acilio	»		15.289	» » 1- 8-1939
43	D'Angelo Mario	»		15.252	» » 1- 8-1939
44	Cerbone Luigi	»		15.208	» » 1- 8-1939
45	Battista Armando	»		14,756	
46	Paggi Orlando	»		14,660	
47	Auditore Amedeo	»		14,646	
48	Colavito Italo	»		14,513	» » 1- 8-1939
49	Perrottelli Arnaldo	»		14,386	
50	Anzilotti Giulio	»		14,362	Sten. avvent. di 2ª categ. nel S. S. R. dal 1- 8-1939
51	Motta Francesco	»		14,324	» » 1- 8-1939
52	Spaducci Eugenio	»		14,306	» » 1- 8-1939
53	Paciotti Diocleziano	»		14,304	
54	Cozzolini Gennaro	»		14,283	» » 13- 8-1939
55	Lodi Cesare	»		14,280	» » 1- 8-1939

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Concorso cui ha partecipato	Lingue in cui e risultato idoneo	Votazione complessiva conseguita	Precedente qualifica nelle Amministrazioni dello Stato
56	Tofani Ugo	Uff. agg.		14,270	
57	De Felice Renato	»		14,240	Sten. avvent. di 2ª categ. nel S. S. R. dal 1- 8-1939
58	Raita Umberto	»		14,220	» » 1- 8-1939
59	Bartoccini Renzo	»		14,204	
60	Cutolo Edoardo	»		14,180	» » 16-10-1939
61	Baudanza Antonio	»		14,176	
62	Viglietto Gaetano	»		14,170	
63	Appignani Renato	»		14,152	
64	Verusio Dante	»		14,119	
65	De Conno Nicola	»		13,956	» » 1- 8-1939
66	Stante Mario	»		13,766	» » 25-10-1939
67	Corriere Giuseppe	»		13,532	» » 1- 8-1939
68	Paolucci Gabriele	»		13,504	
69	Cherubini Felice	»		13,442	» » 1- 8-1939
70	De Matthaeis Mario	»		13,437	
71	Andreoli Achille	»		13,414	
72	Caminiti Cosimo	»		13,399	» » 1- 8-1939
73	Pistolini Luigi	»		13,396	
74	De Cicco Salvatore	»		13,380	
75	Sparagna Palmerino	»		13,372	» » 1- 8-1939
76	Gravina Vito	»		13,370	» » 1- 8-1939
77	Stalteri Luigi	»		13,367	» » 1- 8-1939
78	Giustini Mario	»		13,364	» » 1- 8-1939
79	Dell'Andro Eugenio	»		13,361	
80	Isernia Umberto	»		13,360	» » 22- 8-1939
81	Alovisi Alberto	»		13,323	
82	Personè G. Battista	»		13,310	» » 1- 8-1939
83	Cutolo Claudio	»		13,304	» » 5- 8-1939
84	Ampola Renato	»		13,300	» » 1- 8-1939
85	Antoniani Edoardo	»		13,294	
86	Quarto Mario	»		13,292	» » 1- 8-1939
87	Olmeda Giuseppe	»		13,289	
88	Chiumarulo Simeone	»		13,280	» » 1- 8-1839
89	Paolucci Romualdo	»		13,270	
90	Rizzo Giovanni	»		13,266	» » 22- 8-1939
91	Rizzo Ezio	»		13,263	
92	Capozzi Natale	»		13,261	
93	Cagnazzi Nicola	»		13,260	
94	Placidi Alberto	»		13,257	» » 1- 8-1939
95	Greco Edgardo	»		13,252	» » 1- 8-1939
96	Necci Ermete	»		13,240	
97	Rosati Ulderico	»		13,234	» » 7- 9-1939
98	Di Pietro Michele	»		13,228	
99	Recchia Arduino	»		13,221	
100	Del Fabbro Faustino	»		13,216	
101	Ciccarelli Antonio	»		13,198	
102	Gianvecchio Francesco	»		13,193	
103	Cappelli Vittorio	»		13,190	
104	Perlo Carlo	»		13,180	
105	Senise Giovanni	»		13,152	
106	Mele Gabriele	»		13,096	

Graduatoria del concorso per esperti aggiunti

1	Sabelli Arminio	Esp. agg.		15,780	Uff. agg. nel S. S. R. dal 16-7-1939

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Concorso cui ha partecipato	Lingue in cui è risultato idoneo	Votazione complessiva conseguita	Precedente qualifica nelle Amministrazioni dello Stato
	Graduatoria del concorso per 3 posti di coadiutore interprete aggiunto				
1	Lazzeri Raoul	Coad. int. ag.	francese-spagnola	43,032	
2	Fiorellino Pierino	»	francese	25,360	Interpr. avv. 3ª cat. del S. S. R. dal 1-8-1939
3	Betti Pietro	»	serba-croata	23,670	

Art. 2.

E' riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso per due posti di elettrotecnico aggiunto di cui alle premesse e sono approvate le conclusioni della Commissione giudicatrice, per le quali nessuno dei candidati partecipanti alle prove scritte ha potuto essere ammesso agli orali. I posti messi a concorso pertanto, restano disponibili.

Resta altresì disponibile il posto di coadiutore esperto aggiunto per il quale non vi sono stati aspiranti.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

(2409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione relativa all'elenco « B » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

In relazione alla inscrizione della ditta Russi & C. di Ancona nell'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 maggio 1940-XVIII, il Ministero delle corporazioni, sentito il parere di quello delle finanze (lettera della Direzione generale per il coordinamento tributario, affari generali e personale in data 9 dicembre 1940-XIX, n. B-29583) chiarisce che la inscrizione della ditta Russi & C. nel predetto elenco *B* si riferisce soltanto alla quota sociale di pertinenza del giudeo Vito Russi.

(2438)

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa inadempiente

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la società cooperativa « Pesatori e misuratori pubblici di Venezia », con sede in Venezia, costituita nel 1932, decreto del Tribunale 26 gennaio 1932, registro società 3403, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(2440)

Costituzione del Consorzio interprovinciale di L'Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso e Pescara per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII con sede a L'Aquila, il Consorzio interprovinciale di L'Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso e Pescara, per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Jannucci Luigi; Mosca Antonio, Santone Francesco, Da Fata Antonio, Milia Paolo.

(2439)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX relativo al Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1941-XIX — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 59 in data 10 marzo 1941 — alla pagina 1081 le diciotto Mostre indette dai Sindacati fascisti delle belle arti e di cui alla lettera *b*) erroneamente elencate quali Mostre a carattere *internazionale* debbono considerarsi, invece, *Mostre di carattere interprovinciale.*

(2442)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida n. 90 per smarrimento di quietanze esattoriali, pubblicato a pag. 1187 della *Gazzetta Ufficiale* in data 20 marzo 1941, n. 67, alle righe terza e quarta ove è detto « ... per pagamento della prima e terza rata... » deve invece leggersi « ...dalla prima a terza rata... ».

(2441)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.